



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Ai sensi dell'art. 93 comma 7-bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006

Approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni n. del

ART. 1 – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTA DAI DIPENDENTI DELL'UNIONE ED INCENTIVI.

L'attività di progettazione e le relative prestazioni connesse (Direzione Lavori, contabilità, collaudo, ecc...) di opere pubbliche o di uso pubblico, o di lavori pubblici, ove possibile, è espletata dai Servizi Tecnici dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Le attività e gli incentivi massimi attribuibili per la progettazione ed attività connesse, svolte dai dipendenti dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio sono determinati dalla normativa vigente ed in particolare dagli art. 90 e 93 del D.Lgs 163/2006 — Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.e i.. La percentuale degli incentivi effettivamente da attribuire ai dipendenti dell'Unione incaricati dell'attività di progettazione ed attività connesse è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Unione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Alla costituzione del fondo concorrono una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somme a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA

Gli incentivi inerenti la progettazione e le relative prestazioni connesse (Direzione Lavori, contabilità, collaudo, ecc...), devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del Bilancio dell'Ente, che trovano anch'essi copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o negli appositi stanziamenti di bilancio. La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al comma 3 art.31 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004 e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa ma non al personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 93 c. 7 ultimo periodo.

ART. 4 - ATTIVITÀ INCENTIVATE

L'attività di progettazione e le relative prestazioni connesse (Direzione Lavori, contabilità, collaudo, ecc...) svolte dai dipendenti dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio incentivate riguardano sostanzialmente:

- a) La progettazione di nuove realizzazioni di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico e nello specifico tutti gli interventi previsti nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art 128 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
- b) La progettazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche e/o d'uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere ed impianti, purchè alla base vi sia una necessaria attività di progettazione.
- c) La redazione di varianti a progetti di lavori ed opere pubbliche già approvati e necessitanti di varianti per esplicita volontà dell'Amministrazione.
- d) I lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente Regolamento purchè supportate da relativa progettazione esecutiva;
- e) I lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa;

Per quanto concerne le attività di manutenzione straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi senza la predisposizione di uno specifico progetto, non verrà attribuita la quota a titolo di incentivo.

L'incentivo sarà corrisposto solo per i progetti effettivamente approvati o ritenuti meritevoli di approvazione dall'Amministrazione. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non inficia l'erogazione dell'incentivo.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'INCENTIVO

La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge. Ai sensi dell'art 93 comma 7 bis del D.lgs 163/2006 introdotto dall'art.13 bis della L. 114/2014, l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni ai sensi del comma 7 quater del citato art. 93 .

ART. 6 - DIPENDENTI AMMESSI AD USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI

Sono ammessi ad usufruire degli incentivi di cui al presente regolamento, il Responsabile del Procedimento e coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali e di tutte le procedure inerenti la realizzazione dell'opera, anche appartenenti ad altre aree, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio cui fa capo la realizzazione dell'opera pubblica e/o di uso pubblico.

I soggetti di cui sopra saranno incaricati dal Responsabile del Servizio che provvederà a nominarli con apposita determinazione dirigenziale.

ART. 7 RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione è determinata dal competente Responsabile del Servizio, nel caso di realizzazione di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti;

Gli incentivi saranno liquidati ad insindacabile giudizio dei responsabili indicati al 1° comma del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

Progettazione Interna:

- 1) responsabile unico del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008: 20%
- 2) tecnici che hanno redatto il progetto (preliminare-definitivo-esecutivo) che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti
 - preliminare: 8%
 - definitivo: 15%
 - esecutivo: 12%
- 3) direzione lavori, contabilità, C.R.E. e/o collaudo: 25%
- 4) attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale tecnico/amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro: 20%

Progettazione Esterna:

- 1) responsabile unico del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008: 40%
- 2) direzione lavori, contabilità, C.R.E. e/o collaudo: 30%
- 3) attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale tecnico/amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro: 30%

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività svolta.

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti e il restante 20% spetterà all'Amministrazione e verrà destinato secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 ter, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

In forza sempre del comma 7 ter dell'art.93 del D.Lgs. 163/2006, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui sopra, costituiscono economie.

ART. 8 – TEMPI DI REDAZIONE DEI PROGETTI, COSTI E PENALITÀ

Se durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera di cui all'art 132 lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il responsabile di servizio che ha disposto il pagamento procede senza indugio al recupero delle somme pagate.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 comma 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5 %;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 15 %;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25 %.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento del D.Lgs. 163/2006, nonché nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 comma 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 5 %;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 15 %;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 30 %.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computate riduzioni dell'incentivo per aumenti di costi conseguenti agli accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 del D.Lgs. 163/2006, nonché nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

ART. 9 – INTERVENTI PARZIALI

Nel caso, per motivi non imputabili al Responsabile Unico del Procedimento o per scelte dell'Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia possibile o opportuno procedere con la progettazione e/o appalto di un'opera o intervento, verranno applicate le percentuali relative ad ogni singola attività svolta.

ART.10 –PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE

La Giunta dell'Unione, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione - DPP, stabilisce se procedere tramite progettazione interna o esterna ed individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nella programmazione triennale OO.PP. - elenco annuale, il Responsabile Unico di Procedimento - RUP.

ART. 11 –DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

L'effettiva percentuale dell'incentivo, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- **Parametro di entità (PE)**, compreso tra 1,00 e 0,90 secondo i seguenti scaglioni di importo:
 - a) per progetti di importo sino a 500.000,00 = 1,00
 - b) per progetti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.000.000,00 = 0,95
 - c) per progetti di importo superiore a 1.000.000,00 = 0,90
- **Parametro di complessità (PC)**, compreso tra 1,10 e 0,90, secondo i seguenti livelli:
 - a) opere o lavori che contengono più di 5 elaborati progettuali (D.P.R. 207/2010) = 1,10
 - b) opere o lavori che contengono fino a 5 elaborati progettuali (D.P.R. 207/2010) = 1,00
 - c) opere di bassa complessità ove venga omissa uno dei due primi livelli di progettazione = 0,90

Per la determinazione della percentuale dell'incentivo si applica pertanto la seguente formula:

$$2\% \times PE \times PC = \text{percentuale da applicare}$$

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui sopra, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

ART. 12- LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

La liquidazione degli incentivi avverrà, anche tramite acconti, mediante apposito atto redatto dal Responsabile del Servizio, solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera o dei lavori pubblici. In tutti i casi di interventi parziali la liquidazione avverrà dopo l'approvazione dell'ultimo stadio di progettazione al quale si è pervenuti prima della decisione di interrompere la progettazione e/o l'appalto dei lavori.

Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota attribuita al RUP e le quote eventualmente proposte a favore del personale amministrativo, saranno liquidate ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 13 - POLIZZE FIDEIUSSORIE

I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Unione abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti. I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione potranno firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. C e D ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Ai sensi del D.Lgs. 163/2005 e del DPR 207/2010 e s.m. e i., l'Amministrazione dell'Unione, in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente ovvero a carico dell'opera ai sensi del art. 92 comma 7 bis del D.Lgs. 163/06 e s. m e i. , del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

ART. 14 - ORIENTAMENTI DEI PROGETTI, PROPRIETA' DEI PROGETTI, PROGETTI DI IMPIANTI E STRUTTURE-

L'Amministrazione dell'Unione manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti. I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione dell'Unione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che dai dipendenti incaricati della progettazione possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica od architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.

I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati anche senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione.

L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche (in particolare progettazione esecutiva di impianti elettrici, meccanici, termici, e di strutture sia in cemento armato che in ferro, ecc...) atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi, riguardanti prove, rilievi, sondaggi, analisi, collaudi di strutture ed impianti per gli edifici esistenti, sono a carico dell'Amministrazione dell'Unione, che pertanto può affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione specialistica. In tal caso i dipendenti che svolgono attività di progettazione per conto dell'Amministrazione dell'Unione dovranno mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

Ai fini del computo dell'incentivo per la progettazione, l'importo verrà determinato in

riferimento all'ammontare a base d'appalto al netto del costo delle parti speciali predette. Qualora invece dette parti speciali, risultino incluse nel progetto architettonico ed i relativi elaborati di progetto coordinati, l'importo dell'incentivo per la progettazione verrà determinato in riferimento all'importo complessivo posto a base d'appalto.

ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto dell'Amministrazione dell'Unione nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, ecc..., coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.

ART. 16 – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, in particolare il Regolamento approvato con deliberazione di giunta n. 227/1999, modificato con deliberazione di giunta n. 58/2002 e con deliberazione di giunta n. 12/2004.

Il presente Regolamento entra in vigore in vigore nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto ed è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure avviate a far data dal 19 Agosto 2014, data di entrata in vigore della Legge 11.08.2014 n. 114.